

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 940 /2018 promossa da:

O****I D****A F****A (C.F. F****i), con il patrocinio dell'avv. SACCO
G****a e dell'avv. M****a M****A (B****i) VIA SAN N****L N.
6 40122 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN N****L N. 6 40122
BOLOGNA presso

il difensore avv. SACCO G****a

R****o A****O (C.F. C****E), con il patrocinio dell'avv. SACCO G****a
e dell'avv. M****a M****A (B****i) VIA SAN N****L N. 6 40122
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA S. N****L, 6 40100 BOLOGNA
presso il difensore

avv. SACCO G****a

B****i L****a (C.F. D****i), con il patrocinio dell'avv. SACCO G****a e
dell'avv. M****a M****A (B****i) VIA SAN N****L N. 6 40122
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122
BOLOGNA presso il

difensore avv. SACCO G****a

C****i O****I (C.F. S****o), con il patrocinio dell'avv. SACCO G****a e
dell'avv. M****a M****A (B****i) VIA SAN N****L N. 6 40122
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN N****L N. 6 40122
BOLOGNA presso il

difensore avv. SACCO G****a

MAURIZIO T****A (C.F. G****a), con il patrocinio dell'avv. SACCO
G****a e dell'avv. M****a M****A (B****i) VIA SAN N****L N.
6 40122 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN N****L, 6
BOLOGNA presso il

difensore avv. SACCO G****a

ATTORI

Contro

Sentenza n. 88/2020 pubbl. il 05/03/2020

RG n. 940/2018

MIUR (C.F.), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. .

AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17-04-2018, F****A O****I D****A, L****, B****, T****A
Maurizio, O****I C****i e A****O R****o conveniva no in giudizio il Ministero
dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, dinanzi al Tribunale di Bologna in
composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermava no di essere dipendenti del Ministero convenuto, con qualifica di Personale
ATA, e di essere stati tutti assunti a tempo indeterminato, dalle diverse date indicate per
ciascuno in ricorso, dopo avere svolto ciascuno, molti anni di precariato.

Affermavano poi che l'Amministrazione di appartenenza, dopo l'assunzione in ruolo ed il
superamento del periodo di prova, aveva riconosciuto in modo solo parziale, ai fini della
ricostruzione della carriera, il servizio prestato prima della immissione in ruolo, dando
applicazione alle disposizioni di cui all'art. 4 comma 13 del Dpr N°299/1988, che a sua
volta rinviava all'art. 3 del D.L. N°370/1970, norma dapprima modificata dall'art. 23 del
Dpr N°420/1974 e successivamente dalla Legge N°463/1978, ed infine dal Dlgs
N°297/1994, che all'art. 56 stabiliva che " il servizio veniva riconosciuto agli effetti
giuridici ed economici per intero e fino al massimo di 3 anni agli effetti giuridici ed
economici, e nella restante parte nella misura di due terzi, ai soli fini economici, ".

Rilevavano sul punto che tale normativa prevedeva un riconoscimento solo parziale
dell'anzianità di servizio preruolo, poiché i primi 3 anni venivano riconosciuti per intero sia
ai fini giuridici ed economici, mentre i periodi ulteriori venivano riconosciuti ai fini
giuridici nella misura di 2/3, ed il restante terzo veniva riconosciuto ai soli fini economici
dopo 20 anni, senza alcun riconoscimento ai fini giuridici.

Affermavano ancora che tale disciplina era in contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul Lavoro a Tempo Determinato, recepito dalla Direttiva N°1999/70/CEE.

Chiedeva no pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro,
accertasse e dichiarasse il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione integrale della carriera con
il conteggio di tutti gli anni di servizio svolti in regime di precariato, e per l'effetto
condannasse il Miur a corrispondere loro le differenze retributive conseguenti, nonché a
collocarli nella Fascia retributiva di competenza, come precisata per ciascuno nel ricorso
introduttivo, sulla base delle premesse svolte.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il MIUR affermando l'infondatezza delle domande dei ricorrenti, per le ragioni indicate in compenso di costituzione e risposta.

In subordine eccepeva la prescrizione quinquennale delle pretese economiche dei ricorrenti, a far data dalla notifica del ricorso introduttivo.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 12-11-2018, 20-09-2019, 06-12-2019, 10-02-2020.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che il punto di diritto oggetto della presente controversia, è stato risolto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza N°31150/2019 del

15-10-2019 pubblicata in data 28-11-2019, che ha statuito che e ha statuito che "l'art. 569 del Dlgs N°297/1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo CES UNICE e CEEP allegato alla Direttiva N°1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivamente prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici, solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a i fini economici nei limiti dei due terzi . Il Giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la Direttiva, ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'Amministrazione, l'intero servizio prestato ".

Pertanto i ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento integrale, sia ai fini giuridici che economici, del servizio preruolo svolto come personale ATA, ed alle conseguenti differenze retributive nascenti dai diversi inquadramenti da operare, in applicazione di C.C.N.L. di settore via via succedutisi.

Le differenze retributive conseguenti sono dovute nei limiti della prescrizione quinquennale che decorre dal 27-07-2017 per L****a Lo retta, dal 21-03-2018 per O****I C****i, dal 27-07-2017 per P****A O****I D****A e dal 23-04-2018 per gli altri ricorrenti, sulla base degli atti interruttivi della prescrizione depositati per L****a B****i, O****I C****i e F****A O****I D****A, e della notifica del ricorso introduttivo per i restanti ricorrenti.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e opa.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro dichiara che i ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento integrale del servizio preruolo svolto come

Sentenza n. 88/2020 pubbl. il 05/03/2020

RG n. 940/2018

personale ATA, ai fini giuridici che economici, ed alle conseguenti differenze retributive maturate anno per anno, in applicazione di C.C.N.L. di settore via via succedutisi.

Condanna il Miur a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal 27-07-2017 per L*****s B*****i, dal 21-03-2018 per O*****I C*****i, dal 27-07-2017 per F*****A O*****I D*****A e dal 23-04-2018

per tutti gli altri ricorrenti, con interessi legali dalla mora al saldo.

Condanna il Miur alla rifusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatali .

Riserva nel termine di giorni 60 il deposito della motivazione.

Bologna 10-02-2020

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini

Sentenza n. 88/2020 pubbl. il 05/03/2020
RG n. 940/2018